

STATUTO

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. n.9 del 21/03/2013

Preambolo.

La Festa dei Gigli ha origine nella Città di Nola e ne costituisce il suo specifico patrimonio antropologico, culturale, artistico e religioso. Essa si svolge in onore di San Paolino, Vescovo di Nola.

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

La FONDAZIONE FESTA DEI GIGLI, di seguito denominata anche soltanto "FONDAZIONE", è costituita per iniziativa del Comune di Nola, unico socio fondatore, con l'adesione della Diocesi di Nola, della Regione Campania e della Provincia di Napoli, quali soci partecipanti sostenitori. La FONDAZIONE è Ente con piena capacità giuridica di diritto privato, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, la cui disciplina si rinvia nelle norme del Codice Civile e nel presente Statuto.

Art. 2 – Sede e durata.

La sede legale delle FONDAZIONE è stabilita in Nola, presso la Casa Comunale. La sua durata è illimitata.

Art. 3 – Finalità.

La FONDAZIONE valorizza e promuove la conoscenza della Festa dei Gigli in ambito nazionale ed internazionale.

Essa tutela la Festa, in ogni sede, come patrimonio antropologico, culturale, artistico e religioso, originario ed originale della Città di Nola. La FONDAZIONE altresì tutela la macchina da festa detta "Giglio", le sue connotazioni tipologiche, strutturali ed artistiche quali espressioni di unicità, nonché gli aspetti religiosi della Festa, la sua ritualità, l'arte della cartapesta con le storiche botteghe artigiane, uniche depositarie della tecnica realizzativa dei Gigli e della Barca, favorendo l'istituzione del museo della cartapesta e della scuola di arti e mestieri.

Art. 4 – Tutela dell'identità culturale-religiosa della Festa.

L'autorità ecclesiastica ha competenza esclusiva su tutti gli aspetti religiosi della Festa. La medesima autorità può chiedere l'adozione di ogni provvedimento atto a tutelare l'identità culturale-religiosa della Festa. È parimenti di competenza esclusiva del Vescovo il giudizio di conformità degli aspetti civili della Festa alla sua genuina natura religiosa.

In relazione a queste materie, pertanto, i soggetti coinvolti nell'organizzazione della Festa ed in ogni altro evento ad essa connesso, si atterrano scrupolosamente alle indicazioni provenienti dall'autorità ecclesiastica.

Art. 5 – I Gigli e la Barca.

I Gigli e la Barca sono patrimonio esclusivo della comunità nolana e testimonianza della sua profonda fede religiosa. Il Giglio è una costruzione in legno, alta 25 metri, le cui misure sono stabilite dalla Delibera dell'Ente Festa n° 13 del 22 febbraio 2002, che si richiama espressamente. I Gigli prendono denominazione dalle corporazioni artigiane e non, e sono così nell'ordine denominati: Ortolano, Salumiere, Bettoliere, Panettiere, Beccai, Calzolaio, Fabbro e Sarto. La Barca è una costruzione in legno e cartapesta, poggiata su di una base identica per caratteristiche e misure a quella del Giglio. Il collaudo dei Gigli e della Barca per

verificare la rispondenza alle prescrizioni tecniche di cui alla Delibera dell'Ente Festa n° 13 del 22 febbraio 2002 viene effettuato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Art. 6 – Assegnazione dei Gigli e della Barca.

I Gigli e la Barca sono patrimonio esclusivo della comunità nolana. Essi vengono annualmente assegnati ai firmatari, secondo norme prefissate dal regolamento, mediante una convenzione sottoscritta dal Presidente della FONDAZIONE, dal firmatario assegnatario del Giglio e dal maestro di festa, se indicato da quest'ultimo. Il maestro di festa, cittadino o associazione di Nola, è tenuto all'osservanza della tradizione, secondo le prescrizioni che si accompagnano all'atto di assegnazione; in particolare deve provvedere alla realizzazione della macchina da festa nel rispetto del capitolato speciale di cui alla Delibera dell'Ente Festa n° 13 del 22 febbraio 2002. L'inosservanza delle disposizioni concernenti la costruzione del Giglio e della Barca è severamente sanzionata. Elementi essenziali della Festa sono i firmatari, i maestri di festa, il comitato, la paranza, la fanfara e le botteghe artigiane.

Art. 7 – I Firmatari ed i Maestri di festa.

I Firmatari sono cittadini nolani, residenti dalla nascita nella città di Nola. Essi devono necessariamente appartenere alle categorie delle corporazioni artigiane e non, previste dalle denominazioni dei Gigli (Ortolano, Salumiere, Bettoliere, Panettiere, Beccaio, Calzolaio, Fabbro e Sarto). Firmatario della Barca è, invece, il cittadino nolano, residente dalla nascita nella città di Nola, che ha la maggiore età tra tutti quelli che hanno presentato la domanda per l'assegnazione

della Barca. I Maestri di festa costituiscono collegialmente un organismo consultivo che può essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE in occasione di particolari esigenze relative alla programmazione ed al buon andamento della Festa e per particolari situazioni di osservanza dell'ordine pubblico, unitamente alle autorità preposte alla tutela dello stesso. Tale organismo è tenuto ad osservare le direttive che vengono impartite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Il Comitato.

Il comitato è la manifestazione spontanea della partecipazione popolare alla Festa. Ai comitati degli otto Gigli e della Barca è dedicato il giorno del sabato che precede la Festa.

Art. 9 – La Paranza.

I Gigli e la Barca vengono trasportati a spalla dalla paranza in processione, attraverso il percorso storico, nell'ordine tradizionale. La paranza è sacrificio, coesione, passione e devozione dei "cullatori". Le paranze sono iscritte in un albo, disciplinato da apposito regolamento.

Art. 10 – La Fanfara.

I Gigli e la Barca vengono "cullati" al suono della tradizionale fanfara che prende posto sulla macchina da festa.

La FONDAZIONE si attiva per la istituzione e cura di un apposito archivio per la raccolta dei testi e delle musiche delle canzoni dei Gigli nel tempo, favorendo la creazione di una struttura museale.

Art. 11 – Le Botteghe artigiane.

Le botteghe artigiane, regolarmente iscritte all'Albo degli Artigiani, sono le depositarie della tradizione della carpenteria e della cartapesta che caratterizzano il Giglio. Esse vanno tutelate, al fine di evitare fenomeni di proliferazione e svilimento della Festa. Sarà istituito un apposito albo delle botteghe abilitate alla costruzione dei Gigli e della Barca.

Art. 12 – Il Giglio bene culturale.

La FONDAZIONE si adopera per il riconoscimento della Festa dei Gigli come patrimonio dell'Umanità, e per l'attribuzione al Giglio della qualità di bene artistico culturale, espressione della religiosità popolare, in particolare allo scopo di impedirne la riproduzione.

Art. 13 – Partecipazione popolare.

La FONDAZIONE promuove ed organizza dibattiti pubblici aventi ad oggetto singoli aspetti della Festa dei Gigli. Essa può indire referendum popolari di natura consultiva sui medesimi argomenti.

Art. 14 – Patrimonio e mezzi finanziari.

La dotazione patrimoniale della FONDAZIONE è costituita da beni indicati nell'atto costitutivo, di cui il presente Statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative. La FONDAZIONE potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, conservando la propria autonomia in qualsivoglia espressione della propria attività. I redditi del patrimonio ed ogni entrata destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla FONDAZIONE, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della FONDAZIONE. Alla FONDAZIONE è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della FONDAZIONE stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria

struttura. La FONDAZIONE deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, in particolare, la FONDAZIONE può destinare in tutto o in parte, utili e avanzi di gestione per la promozione ed il sostegno di opere ispirate a quella carità cristiana, che rappresenta il tratto caratterizzante dell'apostolato di San Paolino, in onore del quale si svolge tradizionalmente la Festa.

Art. 15 – Membri della FONDAZIONE.

I Membri della FONDAZIONE si dividono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Partecipanti sostenitori;
- Partecipanti istituzionali;

Soci Fondatori: sono fondatori i soggetti pubblici o privati che hanno avviato, partecipato o contribuito a realizzare il progetto che si sviluppa nel contesto della Festa dei Gigli di Nola. Essi trovano menzione nell'atto costitutivo della FONDAZIONE stessa; Soci Partecipanti Sostenitori: possono ottenere la qualifica di partecipanti sostenitori, le persone fisiche, singole o associate, o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti, che condividendo le finalità della FONDAZIONE, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal CdA.

La qualifica di Socio Partecipante Sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato; Partecipanti Istituzionali: sono partecipanti istituzionali, gli Enti Pubblici, le Accademie, le Università che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della FONDAZIONE, nelle forme e nella misura determinata dal minimo stabilito dal CdA.

Art. 16 – Organi della FONDAZIONE.

Organi della FONDAZIONE sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente della FONDAZIONE;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

con un rimborso spese effettivamente sostenute per ragioni di ufficio .

Art. 17 – Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci Fondatori, dai soci Partecipanti sostenitori e dai soci Partecipanti istituzionali ed avrà le seguenti competenze:

- l'approvazione del bilancio preventivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, e relativo all'anno successivo;
- l'approvazione del conto consuntivo, entro il 28 febbraio di ogni anno e relativo all'anno precedente.

Art. 18 – Il Presidente Onorario .

Il Sindaco in carica del Comune di Nola è presidente onorario della Fondazione ; partecipa -ove invitato- alle riunioni del c.d.a. con voto consultivo .

Ha il compito di convocare –unitamente al Presidente del c.d.a. – l'assemblea ordinaria dei soci e quella straordinaria laddove richiesto dal c.d.a. o da almeno due soci di cui uno istituzionale e l'altro sostenitore o, anche , partecipante ;

Art. 19 – Il Consiglio di Amministrazione.

La FONDAZIONE è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da n° 07 membri, scelti tra persone con specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza, così come segue:

- n° 2 membri nominati dal Vescovo di Nola;
- n° 3 membri nominati dal Sindaco;
- Presidente della Regione Campania o suo delegato/nominato;
- Presidente della Provincia di Napoli o suo delegato/nominato;

nel caso di mancata nomina di alcuno dei membri del Consiglio di Amministrazione questo ultimo si riterrà validamente costituito e nella pienezza delle sue funzioni qualora siano stati nominati (e regolarmente in carica) almeno 5 dei suoi componenti .

Durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta. Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione si fa luogo alla sostituzione da parte del soggetto legittimato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi.

Nella prima seduta del C.d.A., convocata dal Presidente onorario della FONDAZIONE, Sindaco pro tempore del Comune di Nola, si procederà all'elezione del Presidente del C.d.A. , Compiti del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- convoca, autonomamente o su richiesta del socio fondatore o di almeno tre consiglieri, e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo o recependo dai richiedenti le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

- assicura il buon andamento amministrativo della FONDAZIONE;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario;
- firma tutti gli atti della FONDAZIONE;
- predispone lo schema di bilancio con l'ausilio del tesoriere;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della FONDAZIONE, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento. Il Presidente può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Segretario o ad uno o più membri del C.d.A.

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della FONDAZIONE. In particolare:

- nomina al suo interno il Vice- Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- provvede alla annuale assegnazione dei Gigli e della Barca secondo le norme previste dal regolamento, con la contestuale sottoscrizione dell'atto di natura convenzionale;
- organizza e pianifica gli eventi della Festa avvalendosi del supporto dell'Ufficio Beni Culturali del Comune di Nola;
- approva i regolamenti di attuazione;
- designa i componenti delle commissioni di cui agli artt. 22 - 26;
- programma annualmente l'attività;
- approva, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- approva, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il bilancio di previsione relativo all'anno successivo;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della FONDAZIONE;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti , le proposte di modifiche dello Statuto;
- delibera la proposta di scioglimento della FONDAZIONE;
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto;
- convoca l'assemblea dei conferenti al patrimonio della FONDAZIONE. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del patrimonio della

FONDAZIONE e del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio del Comune di Nola e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa.

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il

contenuto e la struttura del bilancio di previsione deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile

dell'anno successivo, è soggetto al controllo dei Revisori dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nell'Albo Pretorio del Comune di Nola .

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione trasmette al Comune di Nola una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che

intende seguire.

Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività, il Sindaco del Comune di Nola, ove intenda proporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ne dà motivata

comunicazione al Consiglio Comunale di Nola. Lo scioglimento è disposto con delibera del Consiglio Comunale di Nola. Con la delibera di scioglimento è nominato un commissario

straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione. Sono esclusi dalla nomina i membri del Consiglio di Amministrazione disciolto.

Al Commissario Straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza , si applicano, in materia di incompatibilità, le

disposizioni di cui al precedente sesto comma. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il Commissario Straordinario

resta in carica fino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione. La delibera di scioglimento del Consiglio di Amministrazione e di nomina del Commissario Straordinario determina il

compenso dovuto al Commissario medesimo ed è pubblicato nel Albo pretorio del Comune di Nola. I Membri del Consiglio di Amministrazione non possono esercitare, a pena di decadenza

dall'ufficio, alcuna attività professionale neppure di consulenza nei confronti dei maestri di festa o dei responsabili delle paranze, né essere deputati, senatori, consiglieri regionali, provinciali o comunali in carica. Con delibera dell'Assemblea dei soci saranno determinate le indennità di presenza spettanti al Presidente, Consiglieri e fermo restando il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per lo svolgimento di funzioni istituzionali .

Art. 20 - Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico viene nominato, per almeno due anni, dal Consiglio di Amministrazione. Egli è una persona "al di sopra delle parti", di comprovata fama ed esperienza nel settore artistico. E' il regista della intera manifestazione.

Il Direttore Artistico ha il compito di redigere progetti di spettacoli ed eventi, definendoli in ogni dettaglio, in base a criteri legati a genere, target, obiettivi, qualità, attualità, interesse,

contestualizzazione, indicazioni della FONDAZIONE. Nella fase di progettazione degli eventi egli deve valutare, oltre agli aspetti artistici, anche parametri economici e tecnici, procedendo ad un'autentica analisi di fattibilità.

Art. 21 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente non meno di dodici volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta dal socio fondatore o da almeno tre consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere notificato almeno cinque giorni prima della data fissata a mezzo raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ovvero altro mezzo con cui sia documentata la ricezione; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ovvero altro mezzo con cui sia documentata la ricezione; da inviarsi 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22- Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Nola.

Il Collegio dei Revisori è composto dai tre membri in carica presso il Comune di Nola.

Le modalità di elezione e la durata in carica sono stabilite dal vigente Statuto comunale.

Il Collegio esercita la vigilanza sulla regolarità legale, contabile e finanziaria della gestione della FONDAZIONE.

Art. 23 - Libri sociali e registri contabili

I libri sociali e i registri contabili essenziali che la FONDAZIONE deve tenere sono:

- 1) il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- 2) il libro giornale della contabilità;
- 3) il libro dell' inventario;
- 4) il libro delle adunanze del Collegio dei Revisori;
- 5) il libro delle adunanze dell'assemblea dei soci;
- 6) il libro dei soci.

Tali libri, prima di essere utilizzati, devono essere numerati, timbrati e vidimati se previsto dalla legge.

Art. 24- Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario della FONDAZIONE va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo l'assemblea approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'assemblea approva il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Art. 25 – Le Commissioni.

Il C.d.A. nomina, a supporto del proprio operato, quattro commissioni:

- A) Commissione giuridica;
- B) Commissione cultura;
- C) Commissione esperti percorso Gigli;
- D) Commissione disciplina.

Le commissioni hanno durata quinquennale e si rinnovano con la nomina del nuovo C.d.A.

I componenti delle stesse non possono essere nominati per più di due mandati, anche non consecutivi.

Ciascuna commissione nomina, tra i suoi componenti, un Presidente ed un Segretario.

Tutti i componenti delle commissioni svolgono le loro funzioni gratuitamente, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni di ufficio.

Art. 26 – Commissione giuridica.

La Commissione giuridica è composta da tre componenti scelti fra avvocati, magistrati, docenti universitari e notai. Essa si occupa di individuare e porre in essere, anche in sede giudiziaria, forme di tutela della Festa, della sua storia e del Giglio come opera dell'ingegno. La Commissione, altresì, si attiva, su segnalazione del Vescovo, per la tutela della genuina natura religiosa della Festa.

La Commissione fornisce altresì pareri motivati di natura giuridica su richiesta del C.d.A.

Art. 27 – Commissione cultura.

La Commissione cultura della Festa è composta da tre componenti scelti fra esperti e studiosi di feste e tradizioni popolari. Uno dei tre componenti viene nominato su indicazione dal Vescovo.

Il compito della stessa è finalizzato principalmente al riconoscimento in sede Unesco della Festa dei Gigli di Nola ed al vincolo di salvaguardia della struttura del Giglio.

Essa altresì si occupa di organizzare convegni, mostre, ricerche e studi afferenti le origini e le tradizioni della Festa, nonché di esprimere pareri non vincolanti su ogni aspetto della Festa.

Essa approva i testi musicali e poetici delle canzoni dei Gigli, provvedendo ad eliminare espressioni offensive o lesive della dignità e della tradizione della Festa. Resta fermo il diritto del Vescovo di opporsi a testi che siano in contrasto con la fede e la morale cattolica.

Art. 28 – Commissione esperti percorso Gigli.

La Commissione esperti percorso Gigli è composta da tre componenti scelti fra cittadini di riconosciuta competenza ed esperienza della Festa.

I suoi componenti hanno il compito di relazionare al C.d.A. sul percorso dei Gigli, riportando modalità, comportamenti e tempi impiegati durante la tradizionale processione, nonché di segnalare ogni eventuale eccesso o violazione specificamente vietate dal regolamento.

Al termine della Festa le relazioni degli esperti saranno inviate senza ritardo alla Commissione disciplina per la loro disamina circa l'eventuale applicazione delle sanzioni.

La Commissione esperti percorso Gigli avrà inoltre competenza circa l'assegnazione dei premi previsti dal regolamento inerenti il percorso dei Gigli. A tal fine si riunirà immediatamente dopo la Festa per la redazione della scheda tecnica da inviare al C.d.A.

Art. 29 – Commissione disciplina.

La Commissione disciplina si compone dei membri della Commissione giuridica nonché del Presidente della FONDAZIONE, che la presiede.

Essa ha competenza sulla irrogazione delle sanzioni, pecuniarie ed interdittive, previste dal regolamento.

Art. 30 – Norma transitoria e finale.

Entro tre mesi dalla costituzione della FONDAZIONE, sarà depositato presso la casa comunale il “Regolamento Festa dei Gigli” approvato dal C.d.A, che andrà ad integrare il presente Statuto.

La FONDAZIONE sarà operativa subito dopo la designazione dei suoi componenti per l’organizzazione della Festa dei Gigli successiva alla sua approvazione.

Il Regolamento avrà efficacia per l’organizzazione delle Feste dei Gigli successive all'anno in corso, ma potrà contenere disposizioni rese immediatamente operative da una norma transitoria anche per la Festa in corso.

Fino all’approvazione del Regolamento è fatto salvo quello vigente dell’Ente Festa dei gigli.